



PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE AMBIENTE
Servizio Ecologia

Provvedimento n. 6457/EM

Prot. Gen. n. 106265 del 26/07/2012

Sede Centrale: Piazza Antenore, 3
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A. 00700440282
Codice Fiscale 80006510285

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Autorizzazione "generale" alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga.

Allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati.

Sostituzione dell'autorizzazione "generale" (allevamenti effettuati in ambienti confinati) n. 6200/EM del 30/06/2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

- VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta titolata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre n. 2004 n. 308;
- VISTO che il D.Lgs. 128/2010 recante "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale a norma dell'art. 12 della L. 69/2009" prevede che gli allevamenti, con un numero di capi compreso in un determinato intervallo che varia a seconda della categoria, sono interessati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- VISTO che l'articolo 268, punto o) individua quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera l'autorità individuata dalla legge regionale;
- VISTO che la DGRV n. 2166 del 11/07/2006 ha, fra le altre, confermato la competenza della Provincia al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 5 della L.R. 33/85 s.m.i.;
- VISTO che all'art. 272 comma 2, è prevista la possibilità per l'autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;
- VISTO che al comma 3 dell'art. 281 del D.Lgs. 152/2006 è previsto che i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88 si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013; se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata entro il 31 luglio 2012; la procedura si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 che ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88 ma erano stati esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che per effetto della parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

1/10

- RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede che l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti; l'autorità competente procede, almeno ogni 10 anni al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate;
- RAVVISATA pertanto la necessità di modificare l'autorizzazione generale per gli allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinanti per adeguarla alla normativa vigente;
- RITENUTO necessario adottare, come nel passato, ogni misura per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente approvato nelle sedute del 6 e 27 novembre 1997 riguardante le "emissioni in atmosfera provenienti da allevamenti zootecnici" che fissava i criteri per la classificazione degli allevamenti come impianti industriali e le prescrizioni imponibili agli allevamenti stessi;
- VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente approvato nella seduta del 24/04/2002 arg. n. 8 riguardante i criteri per il rilascio di autorizzazioni d'ufficio per gli allevamenti classificati come impianti industriali che rispettano integralmente i criteri e le prescrizioni già approvati dalle C.T.P.A. del 6 e 27/11/1997 così come aggiornati nella CTPA del 24/04/2002;
- CONSTATATA l'impossibilità di continuare a fare riferimento ai criteri suddetti per l'individuazione delle imprese da assoggettare all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera a causa della nuova classificazione delle emissioni derivanti dall'allevamento di bestiame operata dal punto z) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dal punto nn) della parte II dell'allegato IV alla parte quinta dello stesso decreto legislativo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010;
- VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riguardante le autorizzazioni a carattere generale ai sensi del comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e la "classificazione delle emissioni provenienti da silos dotati di impianti di abbattimento adeguati" approvato in data 20/09/2006; si ritiene di applicare tale parere a tutti i silos, dotati o meno dell'impianto di abbattimento, considerata la scarsa rilevanza di tali emissioni;
- VISTA l'autorizzazione "generale" alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga n. 6200/EM del 30/06/2011 (allevamenti effettuati in ambienti confinati);
- VISTA la DGRV n. 1299 del 03/07/2012 recante titolo "Approvazione Linee Guida per la presentazione, istruttoria e il rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni di carattere generale, relative ad allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati" e i relativi allegati
 - A: Linee guida per la presentazione, l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione generale relativa ad allevamenti zootecnici;
 - A1: Criteri per la determinazione della potenzialità massima;
 - A2: Richiesta di adesione "Autorizzazione a carattere generale";
 - A3: Caratteristiche tecniche e gestionali dello stabilimento;
 - A4: Requisiti tecnologici e gestionali;
- RAVVISATA la necessità di adeguare l'autorizzazione generale per gli allevamenti zootecnici alle disposizioni regionali contenute nella DGRV 1299 del 03/07/2012 per l'esigenza di adottare un comportamento univoco sul territorio regionale;
- VISTA la L.R. 16/04/85 n. 33 e successive integrazioni e modifiche e la L.R. 3/2000;

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =	SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820 CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282 INDIRIZZO INTERNET http://www.provincia.padova.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 reg. del 17/05/2000 integrata dalla D.C.P. n. 68 reg. del 22/11/2000;
- RAVVISATA pertanto la necessità, per i motivi di aggiornamento della modulistica e delle prescrizioni, di sostituire l'autorizzazione "generale" n. 6200/EM del 30/06/2011 (allevamenti in ambienti confinati);

rilascia la seguente

AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 L'autorizzazione "generale" n. 6200/EM del 30/06/2012 (allevamenti in ambienti confinati) rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. è **sostituita** dal presente provvedimento.
- Art. 2 Le Ditte che intendono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale prevista dall'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per svolgere attività di allevamento bestiame (nuovo stabilimento, modifica sostanziale, stabilimento esistente al 1988 o stabilimento esistente al 2006) in ambienti confinati e altre attività ad essi funzionali devono presentare richiesta di adesione utilizzando esclusivamente gli appositi applicativi informatici presenti sul sito internet della Regione Veneto (Settore Primario) conformi agli **allegati A2** (richiesta di adesione) e **A3** (contenente le informazioni sulle caratteristiche tecniche e gestionali dello stabilimento) alla DGRV 1299 del 3 luglio 2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Copia della richiesta di adesione (conforme all'allegato A2) dovrà essere inviata alla Provincia e al Comune di appartenenza dello stabilimento, come da normativa vigente (SUAP). Per gli stabilimenti esistenti la richiesta di adesione presentata sul modello riportato nell'allegato A2 alla DGRV 1299/2012 dovrà essere compilata **entro il 31/07/2012** mentre le informazioni sulle caratteristiche tecniche e gestionali dovranno essere inserite nell'applicativo informatico conforme al modello riportato nell'allegato A3 alla DGRV 1299/2012 **entro il 30/09/2012**;
- Art. 3 L'amministrazione Provinciale può **negare l'adesione** nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai Piani o dai Programmi o dalle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale o in caso di segnalazioni ripetute e recenti, verificate dagli organi di controllo, di inconvenienti di carattere ambientale. L'amministrazione Provinciale si riserva **altresi** la **facoltà di negare l'adesione** nel caso in cui la Ditta non fornisca, nei termini previsti, la documentazione richiesta al fine del perfezionamento della pratica;
- ART. 4 **Potranno avvalersi della presente autorizzazione generale** gli allevamenti effettuati in ambienti confinati (per ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali) il cui numero di capi potenzialmente presenti sono compresi negli intervalli indicati o uguali o superiori alle soglie indicate, per le diverse categorie di animali, nella sotto riportata tabella

	CATEGORIA ANIMALE ALLEVATA	N° di capi potenzialmente presenti
	Vacche specializzate per la produzione di latte (p.v.m. 600 kg /capo)	≥ 200
	Rimonta vacche da latte (p.v.m. 300 kg/capo)	≥ 300
	Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	≥ 300
	Bovini all'ingrasso (p.v.m. 400 kg/capo)	≥ 300
	Vitelli a carne bianca (p.v.m. 130 kg/capo)	≥ 1.000
	Scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
	Suini in accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
	Ovicaprini (p.v.m. 50 kg/capo)	≥ 2.000

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =	SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820 CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282 INDIRIZZO INTERNET http://www.provincia.padova.it	3/10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Ovaiole e capi riproduttori (p.v.m. 2 kg/capo)	Da 25.000 a 40.000
Pollastre (p.v.m. 0,7 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne (p.v.m. 1 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
Tacchini maschi (p.v.m. 9 kg/capo)	Da 7.000 a 40.000
Tacchini femmine (p.v.m. 4,5 kg/capo)	Da 14.000 a 40.000
Faraone (p.v.m. 0,8 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli fattrici (p.v.m. 3,5 kg/capo)	≥ 40.000
Cunicoli capi all'ingrasso (p.v.m. 1,7 kg/capo)	≥ 24.000
Equini (p.v.m. 550 kg/capo)	≥ 250
Struzzi	Da 700 a 1.500

P.v.m. = peso vivo medio

ed altre attività funzionali all'allevamento che rispettano i requisiti tecnologici e gestionali previsti dal citato **allegato A4** quali:

- operazioni di **molitura e stoccaggio dei cereali** essiccati per l'alimentazione animale, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all'allevamento, con quantitativi anche superiori a **1.500** kg/giorno;
- operazioni di **essiccazione e stoccaggio di prodotti** per l'alimentazione animale, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all'allevamento, con quantitativi anche superiori a **1.000** kg/giorno;
- attività di **trasformazione e conservazione**, esclusa la surgelazione, **di carne** con produzione non superiore a **1.000** kg/giorno;
- attività di **trasformazione lattiero-casearie** con produzioni giornaliere non superiori a **1.000** kg/giorno

Per la determinazione della potenzialità massima occorre fare riferimento ai criteri contenuti **nell'allegato A1** alla DGRV 1299/2012 .

Art. 5 Qualora nello stesso stabilimento siano presenti attività diverse da quelle di solo allevamento oggetto della precedente tabella:

- **sarà possibile aderire** alla presente autorizzazione
 - per tutte le attività funzionali all'allevamento e gestionali riportate nell'**allegato A4** alla DGRV 1299 del 3 luglio 2012 qualora vengano rispettati i relativi valori di soglia e le prescrizioni ivi riportate. Al fine di verificare il rispetto dei valori di soglia si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che nello stabilimento ricadono in ciascuna categoria presente nel suindicato elenco;
- **non sarà possibile aderire** alla presente autorizzazione ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 e/o 29-ter del D.Lgs. 152/2006;
 - qualora siano presenti attività non previste dalle autorizzazioni generali e non previste dall'art. 272 comma 1 (inquinamento atmosferico scarsamente rilevante);
 - nel caso che le attività superino le soglie previste dall'allegato VIII alla parte II° del D.Lgs. 152/2006;
 - nel caso in cui gli stabilimenti o attività siano per soglia di consumo di solvente soggetti all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 relativo alla emissione di composti organici volatili;
 - in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
 - nel caso in cui siano utilizzate nell'attività le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione a causa del loro contenuto in COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

PRESCRIZIONI PER STABILIMENTI NUOVI O CON MODIFICHE

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =	SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820 CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282 INDIRIZZO INTERNET http://www.provincia.padova.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/10

- Art. 6 I gestori di nuovi stabilimenti o con modifiche di stabilimenti esistenti che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenuti all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:
- 6.1 i gestori degli stabilimenti o delle attività compilano gli appositi applicativi informatici presenti sul sito internet della Regione Veneto (Settore Primario) conformi agli **allegati A2 (richiesta di adesione) e A3** (contenente le informazioni sulle caratteristiche tecniche e gestionali dello stabilimento) alla DGRV 1299 del 3 luglio 2012, almeno **45 (quarantacinque) giorni** prima dell'avvio dell'attività; copia della richiesta di adesione alla presente autorizzazione generale effettuata avvalendosi del supporto informatico predisposto dalla Regione Veneto (**allegato A2**) dovrà essere inviata alla Provincia e al Comune di appartenenza dello stabilimento;
 - 6.2 l'avvio dell'attività, nel caso in cui non sia stata negata **l'adesione dalla Provincia di Padova**, può essere effettuata dalla data indicata nella richiesta (**allegato A2** alla DGRV 1299 del 03/07/2012) che deve essere successiva di almeno **45 (quarantacinque) giorni** dalla compilazione dell'adesione sull'applicativo regionale;
 - 6.3 i Gestori sono tenuti ad **adeguarsi** alle prescrizioni contenute **nell'allegato A4** alla DGRV 1299/2012, dalla data di avvio dell'attività comunicata;
 - 6.4 I gestori di nuovi stabilimenti che si avvalgono della presente autorizzazione devono realizzare, **entro sei mesi** dall'inizio dell'adesione, una **fascia boscata** costituita da un doppio filare di specie arboree (di cui una che dovrà raggiungere un'altezza minima di tre metri) su tutti i lati dell'allevamento, posta ad una distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; tale barriera dovrà essere formata da sempreverdi, piante a foglia caduca di medio e alto fusto e cespugli. Nel caso sia impossibile realizzare la fascia boscata come sopra indicato, per il rispetto delle norme previste dal Codice Civile o dai Regolamenti Comunali, nella comunicazione di adesione dovrà essere indicata una valida alternativa (rete ombreggiante/frangivento, muro, etc.). La fascia boscata dovrà essere mantenuta in buono stato di conservazione;
 - 6.5 entro i **45 (quarantacinque) giorni** successivi alla data di avvio dell'attività dovranno essere effettuate le analisi e inviati alla Provincia i dati relativi agli inquinanti caratteristici dell'attività emessi agli eventuali camini dichiarati nella richiesta di adesione (allegato A3 alla DGRV 1299/2012);
 - 6.6 le bocche degli eventuali **camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;
 - 6.7 dovrà essere apposta su ogni eventuale camino presente nello stabilimento e indicato nell'allegato 1 all'autorizzazione generale generica, apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del camino stesso;
 - 6.8 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti gli eventuali camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dai manuali UNICHIM. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;
 - 6.9 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate;
 - 6.10 le Ditte dovranno dotarsi di:
 - un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli **impianti di abbattimento** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
 - a seconda dei metodi di misura utilizzati:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =	SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820 CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282 INDIRIZZO INTERNET http://www.provincia.padova.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- un **registro** relativo ai dati dei **controlli discontinui** periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006)
oppure
- un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei **controlli in continuo** (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006).

PRESCRIZIONI PER GLI STABILIMENTI ESISTENTI

Art. 7 I gestori di stabilimenti esistenti che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenuti all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

- 7.1 il gestore dello stabilimento o delle attività compila gli appositi applicativi informatici presenti sul sito internet della Regione Veneto (Settore Primario) conformi agli **allegati A2 (richiesta di adesione) e A3** (contenente le informazioni sulle caratteristiche tecniche e gestionali dello stabilimento) alla DGRV 1299 del 3 luglio 2012, entro il **31/07/2012**, senza indicare la data di avvio dell'impianto (essendo impianto esistente); copia della richiesta di adesione alla presente autorizzazione generale effettuata avvalendosi del supporto informatico predisposto dalla Regione Veneto (**allegato A2**) dovrà essere inviata alla Provincia e al Comune di appartenenza dello stabilimento, secondo normativa vigente;
- 7.2 la Ditta è tenuta ad **adeguarsi** alle prescrizioni contenute nell'**allegato A4** alla DGRV 1299/2012, entro il **01/09/2013**;
- 7.3 I gestori di impianti esistenti che si avvalgono della presente autorizzazione devono realizzare **entro il 01/09/2013** una **fascia boscata** costituita da un doppio filare di specie arboree (di cui una che dovrà raggiungere un'altezza minima di tre metri) su tutti i lati dell'allevamento, posta ad una distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; tale barriera dovrà essere formata da sempreverdi, piante a foglia caduca di medio e alto fusto e cespugli. Nel caso sia impossibile realizzare la fascia boscata come sopraindicato, per il rispetto delle norme previste dal Codice Civile o dai Regolamenti Comunali, nella comunicazione di adesione dovrà essere indicata una valida alternativa (rete ombreggiante/frangivento, muro, etc.). La fascia boscata dovrà essere mantenuta in buono stato di conservazione;
- 7.4 entro il **30 novembre 2013** dovranno essere effettuate le analisi e inviati alla Provincia i dati relativi agli inquinanti caratteristici dell'attività emessi agli eventuali camini dichiarati nella richiesta di adesione (allegato A3 alla DGRV 1299/2012);
- 7.5 Entro il 01/09/2013 le bocche degli eventuali **camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;
- 7.6 Entro il 01/09/2013 dovrà essere apposta su ogni eventuale camino presente nello stabilimento e indicato nell'applicativo informatico conforme all'allegato A3 alla DGRV 1299/2012, apposta **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del camino stesso;
- 7.7 Entro il 01/09/2013 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti gli eventuali camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dai manuali UNICHIM. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;
- 7.8 Entro il 01/09/2013 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate;
- 7.9 per gli stabilimenti esistenti, **entro 3 anni** dall'adesione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 270 comma 8, ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, deve

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =	SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820 CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282 INDIRIZZO INTERNET http://www.provincia.padova.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/10

avere un solo punto di emissione; inoltre, ai sensi dell'art. 270 comma 4, le emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate nello stesso luogo, derivanti da impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili e destinati a specifiche attività tra loro identiche, ove possibile, dovranno essere convogliate ad un unico punto di emissione;

7.10 entro il 01/09/2013 i Gestori degli stabilimenti dovranno dotarsi di:

- un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli **impianti di abbattimento** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- a seconda dei metodi di misura utilizzati:
 - un **registro** relativo ai dati dei **controlli discontinui** periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006)
oppure
 - un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei **controlli in continuo** (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006)

PRESCRIZIONI PER TUTTI GLI STABILIMENTI

Art. 8 tutti gli stabilimenti che si avvalgono della presente autorizzazione, sono tenuti all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

- 8.1 l'autorizzazione si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo di dieci anni successivi all'adesione, ossia **l'adesione dovrà essere rinnovata ogni 10 (dieci) anni dall'invio della prima**; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. **Almeno 45 giorni prima** della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;
- 8.2 le emissioni delle sostanze inquinanti relative a tutti i punti di emissione dello stabilimento o dell'attività dovranno essere inferiori ai limiti minimi previsti dalle parti I, II e III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 "Valori di emissione e prescrizioni". I valori di emissione espressi in flusso di massa si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Resta impregiudicato il rispetto dei valori di emissione espressi in concentrazione nel caso vengano superati i limiti totali (calcolati come somma delle emissioni dell'intero stabilimento) in flusso di massa così come previsto dall'All. I alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
- 8.3 I Gestori saranno tenuti a rispettare i nuovi limiti degli inquinanti relativi a tutti i punti di emissione dello stabilimento o dell'attività che verranno fissati con il Decreto di integrazione e di aggiornamento dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 previsto dal comma 2 dell'art. 271 del medesimo decreto legislativo per gli stabilimenti nuovi, per quelli anteriori al 2006 e quelli anteriori al 1988;
- 8.4 ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le **otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
- 8.5 per la **valutazione della conformità dello stabilimento** alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

7/10

devono essere costituiti, sia per i sistemi in continuo che per quelli in discontinuo, da almeno **tre letture** consecutive riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto;

- 8.6 il **controllo** delle emissioni degli inquinanti caratteristici dell'attività emessi agli eventuali camini dichiarati nella richiesta di adesione (allegato A3 alla DGRV 1299/2012) dovrà avere frequenza almeno **biennale**, tranne nei casi previsti al punto successivo;
- 8.7 per ciascun camino e per ciascuno degli inquinanti inseriti nell'applicativo informatico conforme nell'allegato A3 alla DGRV, il cui valore (massimo dei tre campionamenti) è stato rilevato inferiore o, ove previsto, uguale alle soglie di seguito elencate, la frequenza del **controllo** (solo per tale inquinante) potrà essere **quinquennale**:

INQUINANTE		Valore massimo rilevato in sede di analisi
POLVERI TOTALI (rif. punto 5 All.1 D.Lgs.152/2006)		<50 g/h e <5 mg/Nmc (*)
SOSTANZE INORGANICHE sotto forma di polvere (rif. Tab.B All.1 D.Lgs.152/2006)	Tab. B Classe III	≤ 0,83 g/h
SOSTANZE INORGANICHE sotto forma di gas o vapore (rif. Tab.C All.1 D.Lgs.152/2006)	Tab. C Classe III	≤2 g/h
	Tab. C Classe IV	≤13,3 g/h
	Tab. C Classe V	≤ 33,3 g/h
SOV (rif. Tab.D All.1 D.Lgs.152/2006)	Tab. D Classe III + IV + V	≤13,3 g/h

(*) le condizioni relative ai due valori riportati, espressi in flusso di massa e in concentrazione, devono verificarsi contemporaneamente.

- 8.8 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dagli sfiati dei **silos** aventi le caratteristiche indicate nell'applicativo informatico regionale. Per gli sfiati dei suddetti silos non è previsto il controllo delle emissioni; su ogni silos presente nello stabilimento dovrà essere apposta un'apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del silos stesso; la Ditta dovrà dotarsi di un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli **impianti di abbattimento** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- 8.9 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della maggior tecnologia disponibile devono essere convogliate; **le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile**; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'Allegato V del D.Lgs. 152/2006;

Art. 9 Tutti gli **impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

Art. 10 Le ditte che hanno precedentemente comunicato l'adesione all'autorizzazione "generale" n. 6200/EM del 30/06/20011, sulle quali l'Amministrazione provinciale non ha espresso parere negativo, **si ritengono autorizzate**, eccettuata loro esplicita disdetta, ai sensi della presente

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =	SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820 CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282 INDIRIZZO INTERNET http://www.provincia.padova.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

autorizzazione senza obbligo di presentazione di nuova richiesta di adesione; l'adeguamento alle prescrizioni della presente dell'autorizzazione dovrà avvenire **entro il 01/09/2013**.

- Art. 12 La presente autorizzazione "generale" **scadrà il 18/07/2022**. Le **precedenti autorizzazioni** rilasciate ai sensi del D.P.R. 203/88 si intendono **revocate** dal momento in cui il gestore invia la richiesta di adesione all'autorizzazione generale per allevamenti zootecnici nel caso di impianti esistenti, oppure dal momento in cui lo stesso effettua l'avvio dell'impianto in adesione all'autorizzazione generale nel caso di modifica dello stabilimento.
- Art. 13 Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo ed i relativi allegati riportati nella DRGV 1299 del 03/07/2012 potranno essere modificati a seguito dell'aggiornamento normativo o di ulteriori categorie di impianti o attività assoggettabili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale; tali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova e senza obbligo per quest'ultima di ulteriori comunicazioni.
- Art. 14 Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale e la possibilità di negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla in seguito nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi.
- Art. 15 **Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. Si ricorda alla ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.**
- Art. 16 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla **modifica della ragione sociale** della ditta. A seguito della modifica deve essere presentata una **nuova richiesta di adesione** alla presente autorizzazione in quanto l'adesione è nominale.
- Art. 17 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare; nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 (sessanta) giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell'Autorità di provvedere successivamente.
- Art. 18 La Provincia di Padova intende avvalersi della facoltà di pubblicare sul proprio sito internet l'elenco degli stabilimenti per i quali il procedimento amministrativo di adesione alla presente autorizzazione si è concluso positivamente, allo scopo di renderne edotto il gestore.
- Art. 19 In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.
- Art. 20 Avverso il presente provvedimento è ammesso **ricorso** giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 9 pagine e dagli allegati alla DGRV n. 1299 del 03/07/2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

<p>AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =</p>	<p>SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820 CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282 INDIRIZZO INTERNET http://www.provincia.padova.it</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9/10

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

10/10